



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI PRIMIERO



Liceo Economico per l'Impresa, Liceo Economico per il Turismo, Liceo Scientifico, Corso Tecnico per le Costruzioni, l'Ambiente ed il Territorio

Commissione “Credito scolastico”: proposta al Collegio Docenti in merito alla definizione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico.

Il 19 del mese di novembre dell’anno duemilanove alle ore 15.30, si riunisce la Commissione - nominata dal Collegio Docenti e formata dai proff. Alessandro Bee, Elio Bettega, Alberto Lauria e Vincenzo Lo Giudice - per formulare proposte in merito ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico. La proposta di ridefinire detti criteri era stata avanzata partendo dalla constatazione che nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2008/2009 l’attribuzione del credito scolastico aveva comportato difficoltà nell’applicazione della normativa in vigore e dei criteri contenuti nel Progetto d’Istituto in vigore, con la conseguente attribuzione di punteggi che facevano venir meno il criterio di “equità” nella valutazione.

La Commissione al termine dei lavori, sintetizza le proposte, evidenziando i riferimenti normativi. Come tutti i colleghi sanno il *credito scolastico* è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine anno scolastico agli alunni del triennio. La somma dei crediti scolastici ottenuti nel triennio (massimo 25 punti; minimo 10 punti) concorre, insieme ai punteggi ottenuti dal candidato nelle quattro prove d’Esame ed all’eventuale “bonus” attribuito dalla Commissione d’Esame, alla determinazione del punteggio finale conseguito dall’alunno che supera l’Esame di Stato. La normativa che sta alla base dell’attribuzione del *credito scolastico* è alquanto corposa e va coordinata quella nazionale con quella provinciale:

- L. n. 425 del 10/12/97
- D.P.R. n. 323 del 23/7/98 - art.12 (Regolamento)
- D.M.P.I. n. 452 del 12/9/98
- D.M. n. 42 del 22/05/2007
- Direttiva sulla valutazione degli studenti e attuazione degli interventi per favorire il successo formativo (Deliberazione Giunta Provinciale di Trento n. 2994/2007)
- Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l’anno scolastico 2009 – 2010 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Tale normativa detta criteri generali che però devono essere integrati con altri criteri deliberati dal Collegio Docenti.

La normativa in sintesi

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media dei voti di profitto riportati nelle materie curriculari secondo la seguente tabella attualmente in vigore. Il credito non viene attribuito se l’alunno

non viene ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.

TABELLA di attribuzione CREDITO SCOLASTICO

(allegata al D.M. 42/2007 che sostituisce la tabella prevista dall'art. 11 comma 2 del D.P.R. 323/1998)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	Classe 3 [^]	Classe 4 [^]	Classe 5 [^]
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

NOTA:

- **M:** rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
- Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche **l'assiduità nella frequenza scolastica, l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, le eventuali attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.**
- Al candidato che viene dichiarato promosso al termine della classe terza ed al termine della classe quarta con carenze formative, verrà attribuito un credito scolastico pari al punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione in cui è compresa la media M dei voti di profitto;
- Per il candidato che consegua nello scrutinio finale della classe quinta una media $M < 6$, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione all'Esame di Stato sulla base di una valutazione "complessivamente sufficiente" dell'alunno; sulla base cioè di una valutazione globale della sua personalità, del suo curriculum e della possibilità che possa affrontare proficuamente l'Esame stesso (art. 5 comma 3 punto b, Regolamento Provinciale sulla valutazione a.s. 2009/2010); in tal caso il Consiglio di Classe attribuirà un credito scolastico pari a 4 punti (art. 7 comma 2, Regolamento Provinciale sulla valutazione a.s. 2009/2010).
- Il candidato che nello scrutinio finale della classe quinta presenta una o più insufficienze ed una media "M" pari a 6, verrà **comunque** ammesso all'Esame di Stato e gli verrà attribuito un credito scolastico pari a 4 punti.
- Al candidato che nello scrutinio finale della classe quinta, riporta una o più insufficienze ed una media "M" > di 6, gli verrà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione in cui si colloca la media "M" dei voti di profitto.
- Nella determinazione della media "M" dei voti non si tiene conto della valutazione della capacità relazionale dell'alunno (voto di condotta) (art. 7 comma 1 Regolamento Provinciale sulla

valutazione a.s. 2009/2010).

La normativa precedentemente sintetizzata delega all'autonomia dei singoli Istituti la definizione dei criteri per stabilire quale punteggio della banda di oscillazione venga attribuito a ciascun alunno.

Per la definizione di tali criteri, la Commissione ha seguito i seguenti principi: 1) si ritiene opportuno valorizzare innanzitutto il profitto conseguito dall'alunno nell'anno scolastico; verrà dato pertanto un peso di rilievo alla parte decimale della media dei voti conseguiti;

2) proprio perché si ritiene prioritario valorizzare ciò che l'alunno fa a scuola, il suo impegno, l'assiduità nella frequenza e la partecipazione saranno indicatori considerati prioritari nell'attribuzione dei punteggi più alti di gamma.

Indicatori per l'attribuzione dei punteggi più alti della gamma prevista dalle tabelle ministeriali

1. assiduità e frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo – prioritario;

2. partecipazione ad attività complementari ed integrative non obbligatorie organizzate dalla scuola, che prevedano un esame finale da un ente certificatore esterno (Certificazioni. Linguistiche, ECDL, Intercultura) o per le quali il Collegio Docenti abbia espresso parere favorevole alla valutazione ai fini dell'attribuzione del credito scolastico;

3. eventuali crediti formativi.

Cos'è il credito formativo

“Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, art.1.

L'art. 12 del Regolamento, ripreso e ribadito del D.M.P.I. N°452, recita così:

"il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni dai consigli di classe" (comma 1).

Il D.M.P.I. n. 452 esplicita, poi, che l'esperienza che dà adito al credito formativo deve essere realizzata al di fuori della scuola presso soggetti diversi dalla scuola medesima (art.1).

Dalla lettura attenta del citato articolo 12 appaiono in estrema evidenza che sussistono 3 condizioni per l'attribuzione del credito formativo:

1. *qualificata e documentata esperienza (durata dell'esperienza e credibilità degli operatori presso la quale viene effettuata)*
2. *competenze coerenti con il tipo di corso (coerenza ossia omogeneità con i contenuti tematici del corso)*
3. *accertamento da parte dei consigli di classe*

Disposizioni

Quale punteggio della banda di oscillazione attribuire (Eccettuato il caso di $8,0 < M < 10$)

1. se la parte decimale della media "M" è superiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più alto della banda a condizione che sia presente l'indicatore 1 ("impegno, assiduità, interesse e partecipazione").

2. se la parte decimale della media "M" è inferiore o uguale a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i seguenti valori:

- 0,3: per impegno, assiduità, interesse e partecipazione (indicatore 1);
- 0,2: per ogni attività complementare scolastica non obbligatoria (ECDL, certificazione linguistica, Intercultura, attività passibile di valutazione a seguito di parere espresso dal Collegio Docenti) e per ogni credito formativo riconosciuto (es. stage aziendale); di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte decimale della media "M" sarà almeno pari a 0,6, a condizione che sussista comunque l'indicatore 1 ("impegno, assiduità, interesse e partecipazione").

Quale punteggio della banda di oscillazione attribuire se $8,0 < M < 10$

In questo caso il Consiglio di Classe ha facoltà di attribuire il punteggio più basso di gamma, quello intermedio o quello più alto.

La Commissione propone di adottare un criterio che consenta di valorizzare le eccellenze.

Il Consiglio di classe valuterà caso per caso l'opportunità di attribuire il punteggio maggiore della banda di oscillazione, **motivando adeguatamente** la scelta con riferimento all'impegno profuso dall'alunno, all'assiduità nella frequenza e nello studio, all'interesse e partecipazione dimostrati ed eventualmente alle attività complementari facoltative ed ai crediti formativi riconosciuti.

(esempio di motivazione per l'attribuzione del punteggio massimo: "L'alunno ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico impegno ed assiduità sia nel lavoro scolastico sia in quello a casa, partecipazione al dialogo educativo ed interesse all'apprendimento. Tali atteggiamenti sono stati riscontrati non solo nell'ultimo anno ma anche in quelli precedenti, consentendogli di conseguire risultati ottimi nella generalità delle discipline, capacità di collegare conoscenze ed abilità con ottica interdisciplinare e capacità di usare responsabilmente ed in autonomia conoscenze, abilità ed attitudini in situazioni di lavoro o di studio.)

NOTE:

1. Allo studente ammesso alla penultima o all'ultima classe pur in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline, il credito scolastico è attribuito nella misura minima prevista nella relativa banda di oscillazione della tabella. Il Consiglio di Classe può nella prima riunione utile integrare il credito scolastico entro il limite della banda di oscillazione precedentemente considerata, qualora lo studente abbia conseguito giudizi positivi in tutte le discipline al termine degli interventi di recupero (Punto 7, comma 2 delibera P.A.T. 2994/2007).

2. Agli alunni della classe terza che, pur risultando promossi alla classe quarta, non hanno superato una o più carenze formative dell'anno precedente, viene attribuito comunque il credito scolastico nella misura minima prevista dalla banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti. (proposta per penalizzare gli alunni che non colmano le carenze formative)

3. Agli alunni della classe quarta che, pur risultando promossi alla classe quinta, non hanno superato una o più carenze formative dell'anno precedente, viene attribuito comunque il credito scolastico nella misura minima prevista dalla banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti. (proposta per penalizzare gli alunni che non colmano le carenze formative)

4. Agli alunni della classe quinta ammessi a sostenere l'Esame di Stato che non hanno superato le carenze formative rilevate dell'anno scolastico precedente, viene comunque attribuito il credito scolastico nella misura minima prevista dalla banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti. (proposta per penalizzare gli alunni che non colmano le carenze formative)

5. Agli studenti ammessi a sostenere l'Esame di Stato con una valutazione "complessivamente sufficiente", verranno attribuiti 4 punti di credito scolastico.

6. Agli studenti ammessi all'Esame di Stato, con valutazione insufficiente in una o più discipline, viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla relativa banda di oscillazione. (Punto 7, comma 3 delibera P.A.T. 2994/2007).

7. Agli alunni che hanno frequentato l'anno scolastico o parte di esso all'estero (Intercultura), il Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico successivo, attiverà le iniziative di recupero per le discipline non oggetto di studio presso la scuola estera, valuterà con un esame il raggiungimento degli obiettivi in tali discipline e provvederà ad attribuire il credito scolastico, tenendo conto della media dei voti riportati sia nella pagella della scuola estera sia di quelli riportati nelle prove integrative d'esame. La frequenza dell'anno all'estero costituisce titolo valutabile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

8. La Commissione propone un criterio oggettivo per stabilire se sussista la condizione dell'assiduità. In un anno scolastico le assenze non possono essere complessivamente superiori a 25 gg. Saranno escluse dal computo le assenze per motivi di salute, dovute a periodi di ricovero in strutture ospedaliere e quelle successive collegate al ricovero (es. convalescenza, riabilitazione). Cinque ritardi o uscite anticipate saranno equiparate ad 1 giorno di assenza.

9. L'alunno che non abbia frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale di insegnamento non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato e non gli verrà quindi attribuito credito scolastico a (art. 5 comma 4 Regolamento Provinciale sulla valutazione a.s. 2009/2010). Saranno escluse dal computo le assenze per motivi di salute, dovute a periodi di ricovero in strutture ospedaliere e quelle successive collegate al ricovero (es. convalescenza, riabilitazione). Tale

deroga andrà inserita nella “Parte didattica” del Progetto d’Istituto (art. 5 comma 4 Regolamento Provinciale sulla valutazione a.s. 2009/2010)

10. La Commissione propone di non valutare ai fini dell’attribuzione del credito scolastico la partecipazione alla “Settimana linguistica”, non essendo tale attività - organizzata dalla Scuola - soggetta a valutazione di un Ente certificatore esterno ed anche in considerazione del fatto che in caso contrario sarebbero discriminati negativamente gli studenti che non possono parteciparvi.

11. La Commissione propone che vengano valutate le attività complementari ed integrative non obbligatorie organizzate dalla scuola ove ricorra una delle due seguenti condizioni:

1) sia previsto un esame o una valutazione finale da parte di un ente certificatore esterno (es.: ECDL, Certificazioni linguistiche, anno o frazione d’anno nel Progetto Intercultura);

2) il Collegio Docenti (sezione Istituto Superiore) abbia espresso parere favorevole per la valutazione dell’attività ai fini dell’attribuzione del credito formativo.

12. Per il **riconoscimento della certificazione ECDL** è necessario il superamento di tutti i moduli (la certificazione sarà pertanto riconosciuta nell’a.s. in cui è conseguita la patente informatica).

13. **Criteri per il riconoscimento come credito formativo delle attività sportive svolte al di fuori della scuola:** sarà valutata come “credito formativo” la certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuo oppure di aver raggiunto, nella Federazione di appartenenza, titoli a livello provinciale, a condizione che l’alunno abbia dimostrato impegno nelle ore curricolari di Educazione Fisica.

14. Attività complementari scolastiche non obbligatorie e crediti formativi saranno valutati “una tantum”, nell’anno scolastico di effettuazione della relativa attività, salvo il caso in cui l’esperienza lavorativa o l’attività non venga ripetuta per più anni.

15. I docenti di Religione Cattolica e, analogamente, i docenti dell’attività didattica alternativa, fanno parte del Consiglio di Classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento (art. 7 comma 3 del Regolamento sulla valutazione a.s. 2009/2010).

Sintesi del D.M. 99 del 16.12.09 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabella di attribuzione del credito scolastico

Si portano a conoscenza di docenti e studenti **i nuovi criteri per l’attribuzione della lode e la nuova tabella di assegnazione del credito scolastico, approvata con D.M. 99/2009.**

Per quanto riguarda gli studenti **del quinto anno** che sono in procinto di sostenere gli Esami di Stato la Commissione può attribuire la lode a coloro che:

a) conseguono il **punteggio massimo di 100 punti**, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo ed il punteggio massimo nelle prove d’esame (es.: credito scolastico 25, punteggio delle 3 prove scritte 45, punteggio al colloquio orale 30);

b) abbiano riportato **negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi**, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima **all’unanimità**.

Per quanto riguarda **gli studenti che sosterranno gli Esami di Stato nell'a.s. 2010/2011:**

a) la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il **punteggio massimo di 100 punti** a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo ed il punteggio massimo nelle 4 prove d'esame;

b) abbiano riportato **negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi**, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima **all'unanimità**.

Per quanto riguarda **gli studenti delle classi terze che sosterranno gli Esami di Stato nell'a.s.**

2011/2012 la lode può essere attribuita ai candidati che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

NUOVA TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(D.M. 99 del 16 dicembre 2009)

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla **nuova tabella ministeriale**, che però troverà **graduale applicazione secondo i tempi di seguito specificati**.

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO		
	Classe 3 [^]	Classe 4 [^]	Classe 5 [^]
M = 6	3-4	3-4	4-5
6,1 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7,1 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8,1 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9,1 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

La nuova tabella per l'attribuzione del credito scolastico prevede l'articolazione della fascia di merito più alta – quella che andava dall'8,1 al 10 – in due fasce distinte: la prima va dall'8,1 al 9, la seconda va dal 9,1 al 10. Ciò al fine di riconoscere in modo più adeguato il merito agli alunni eccellenti. L'articolazione in due fasce consiglia una **riflessione sui criteri di valutazione, al fine di valorizzare gli studenti eccellenti** rispetto a quelli, pur bravi, che si fermano ad un gradino più basso.

Applicazione della nuova tabella di valutazione: nel corrente anno scolastico (2009/2010) la tabella verrà applicata nella classe terza; nell'a.s. 2010/2011 verrà applicata alle classi terze e quarte ed entrerà completamente a regime con l'applicazione in tutto il triennio dall'a.s. 2011/2012.

Valutazione delle capacità relazionali e degli alunni che presentano carenze formative: nulla è innovato, **in provincia di Trento**, relativamente alla valutazione delle capacità relazionali ed alla valutazione degli alunni che presentino al termine dell'a.s. carenze formative o una valutazione "complessivamente sufficiente" (Regolamento sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale a.s.2009/2010).

Novità introdotte con il Regolamento sulla valutazione per l'a.s. 2010/2011 in merito all'attribuzione del credito scolastico

1. Voti

Tutte le valutazioni sono espresse in voti numerici definiti in decimi, Religione Cattolica compresa. E' confermato che **in sede di scrutinio** il voto minimo è "4".

2. Ammissione alla classe successiva

- E' confermato che è possibile l'ammissione alla classe successiva in presenza di carenze formative. Il nostro Istituto consente l'ammissione alla classe successiva con non più di tre insufficienze non gravi (5) o con non più di un 4 ed un 5.

- L'insufficienza nella condotta non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva ma in caso di carenze formative viene considerata come ogni altra insufficienza.

- in caso di ammissione con carenze: in pagella e all'albo viene indicato il 6. Nella pagella saranno indicate a parte le discipline con carenze. All'albo, accanto alla dicitura "Ammesso", sarà riportato un asterisco.

- E' richiesta la frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale salvo le deroghe definite dal collegio docenti

- Per gli studenti promossi con carenze la scuola organizza **1 solo corso di recupero all'inizio dell'anno scolastico ed una prova d'esame al suo termine**. L'alunno può richiedere una seconda prova d'esame che sarà effettuata indicativamente entro metà gennaio.

- l'esito delle verifiche del superamento delle carenze formative è indicato in apposito spazio del documento di valutazione, affinché il cdc ne possa tener conto ai fini dell'ammissione alla classe successiva.

3. Ammissione all'Esame di Stato

- se la media dei voti di ammissione è maggiore o uguale a 6 lo studente è ammesso all'esame anche in presenza di un voto insufficiente in condotta
- se la media è minore di 6 ma il CDC ritiene che il candidato possa affrontare l'esame ("giudizio complessivamente sufficiente), ci sarà la sua ammissione a condizione che non vi sia l'insufficienza in condotta (novità)
- E' richiesta la frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale salvo le deroghe definite dal collegio docenti

4. Credito scolastico

- il voto di condotta concorre a determinare nel triennio il credito scolastico (novità)
- il superamento delle carenze formative nell'anno scolastico successivo dà la facoltà al cdc di correggere il credito scolastico attribuito nell'a.s. precedente (conferma)
- nella classe quinta con l'ammissione con giudizio complessivamente sufficiente si attribuisce il credito corrispondente alla caso in cui la media sia uguale a 6. (conferma)

5. Credito formativo

- Ai fine della quantificazione del credito formativo si tiene conto anche del voto in Religione Cattolica o nelle Attività Didattiche alternative se richieste dall'alunno.
- Si ritiene pertanto che il docente delle suddette attività partecipi alle deliberazioni di scrutinio degli alunni che si sono avvalsi di attività didattiche alternative e che esprima una valutazione dell'alunno.

6. Certificazione delle competenze

- alla fine del primo biennio ed alla fine del secondo ciclo il cdc certifica le competenze
- la certificazione delle competenze alla fine del primo biennio ha funzione prevalentemente orientante

7. Valutazione alunni stranieri

- la valutazione deve essere coerente con l'eventuale **percorso didattico personalizzato** previsto dall'art. 10 del decreto del presidente della Provincia n. 8-115 del 27 marzo 2008
- il Collegio docenti – all'interno dei criteri generali sulla valutazione ex art. 15 comma 1- b del Reg. sulla valutazione - stabilisce le **modalità della valutazione degli alunni stranieri** e della **formalizzazione nel documento di valutazione delle eventuali discipline temporaneamente sospese**. Il protocollo di accoglienza dà evidenza di tali criteri generali.
- Solo per la scuola dell'obbligo: se la lingua straniera è sostituita dall'insegnamento della lingua madre, il cdc acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.

8. Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

- deve essere predisposto il **percorso educativo individualizzato/personalizzato**
- può essere deciso l'esonero dalle lingue straniere
- la valutazione deve essere coerente con il **Percorso educativo individualizzato/personalizzato** e degli elementi valutativi acquisiti a cura del cdc dalle figure di supporto
- il PEI/PEP può prevedere attività aggiuntive in parziale o totale sostituzione di contenuti di alcune discipline nonché misure dispensative ed attività compensative

- il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI/PEP

9. Indicazioni particolari sulla valutazione connesse all'avvio della Riforma (nota 22/11/2010)

- per le discipline che comprendono più discipline es. Storia e geografia il voto è unico

- le discipline nuove introdotte dalla Riforma saranno così valutate:

Informatica nei licei < Orale

Informatica nei Tecnici < scritto e orale

Scienze integrate nei Tecnici (biologia e sc. Della terra, fisica, chimica) < orale

Scienze e tecnologie applicate nei Tecnici < orale e pratico

Tecnologie informatiche nei Tecnici < pratico

- **Regola generale:** per le discipline fino a due ore di lezione settimanale il voto sarà unico (scritto o orale o pratico).